

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

Diciottesima Sezione Civile IL GIUDICE Onorario

- Il giorno 06 Settembre 2022

- Visto l'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228 che ha prorogato al 31 dicembre 2022 l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 221, d.l. n. 34/2020 convertito nella l. n. 77/ e 23, commi da 2 a 9-ter d.l. n. 137/2020 così come modificato dalla legge di conversione n. 176/2020;
- Visto il proprio provvedimento, regolarmente comunicato alle parti costituite, con il quale è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte;
- Lette le note depositate da parte ricorrente;
- Lette le memorie di parte resistente;
- Esaminati i documenti in atti;
- Emette il seguente provvedimento depositato telematicamente:



REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE

Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario dr.ssa Adele Pezone ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 70736 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2021 vertente:

TRA nato il a San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Argentina, che agisce anche nella qualità di esercente la patria potestà sulle figlie minori: nata in data a San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Argentina; nata il a San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Argentina; , nata il San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Argentina; , nato il a San Nicolas, Provincia de Buenos Aires Argentina; il a san Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Argentina; il , a San Nicolás, Provincia de Buenos Aires, Argentina; nato il a Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, nata il a Buenos Aires, Argentina; nata 1'1 a Buenos Aires. Argentina; , nato il a Lomas Argentina; de de Zamora, Provincia de Buenos Aires che agisce anche per il figlio minore nato il en Adrogué, Partido de Almirante Brown, Provincia de Buenos Aires, Argentina; nato il a Buenos Aires, Argentina; nata il a Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina; a Lomas de Zamora, Provincia de Buenos Aires, Argentina, con il patrocinio dell'Avv. Claudia Santoro, con elezione di domicilio in Salerno, via M. Vernieri, 23 presso lo studio del difensore:

- ricorrenti -

E

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato;

NONCHE'

P.M. in persona del Procuratore della Repubblica

- interventore ex lege –

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso ex art.702 bis c.p.c. i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di nato il a CEVO (BS) Italia, cittadino italiano, emigrato in Argentina dove era deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza naturalizzarsi cittadino argentino. Hanno dedotto che la figlia dell'avo italiano nata il in Argentina, era a sua volta cittadina italiana alla luce dell'allora vigente legge , in quanto figlia di padre cittadino; che, tuttavia, tale normativa negava alla madre il diritto di trasmettere iure sanguinis la cittadinanza ai propri figli ed ai propri discendenti: che la Corte Costituzionale, con sentenza n. 30 del 1983 aveva dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1 n. 1 della legge del nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina; che la Corte di Cassazione, con pronuncia a Sezioni Unite n. del riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione, deve ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.

Il Ministero si è costituito in giudizio eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, senza contestare il merito e chiedendo la compensazione delle spese di lite.

Preliminarmente va rilevato che le difese sollevate da parte resistente sono completamente avulse dalla realtà fattuale e documentale della fattispecie in esame.

La richiesta di rigetto della domanda per improcedibilità per mancata decorrenza del termine di 730 giorni di cui all'art.3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362, risulta essere evidente frutto di una mancata lettura degli atti e dei documenti offerti da parte ricorrente laddove la

richiesta ha ad oggetto una discendenza da avo italiano emigrato in <u>Argentina</u> in cui si registra un passaggio per linea femminile intervenuto in epoca anteriore alla entrata in vigore della Costituzione Italiana per la quale l'accoglimento dell'istanza è frutto di una lettura giurisprudenziale e non di un dettato normativo inequivoco.

La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.

Risulta che l'avo italiano non era stato mai naturalizzato cittadino argentino e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa "iure sanguinis" alla figlia , che l'aveva a sua volta trasmessa ai suoi discendenti, e non può ritenersi che quest'ultima abbia perso la cittadinanza italiana per essersi coniugata nel 1941 con il cittadino straniero Sicché i discendenti e le discendenti della stessa sono a loro volta cittadini italiani, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione, a far data dall'entrata in vigore della costituzione italiana.

Infatti, per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. _______, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti della sig.ra. _______. Ciò anche in considerazione della sentenza della Corte Costituzionale n. _______ che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma terzo, della legge _________ (Disposizioni sulla cittadinanza italiana), nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero.

La Corte ha ritenuto che la norma violava palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.

gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. SSUU Sentenza).

Dunque, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle 'situazioni esaurite', come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità, se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.

Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1 gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto.


Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.

Pertanto, in accoglimento della domanda dei ricorrenti, deve essere dichiarato che gli stessi sono cittadini italiani, disponendosi l'adozione da parte del Ministero dell'Interno dei provvedimenti conseguenti.

Sussistono giusti motivi, considerato che la controversia è stata decisa all'esito dell'applicazione di principi giurisprudenziali, per dichiarare le spese di lite integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Iribunale, definitivamente pronunciando, così decide:	
- accoglie la domanda e, per l'	'effetto, dichiara che
nato il , a San	Nicolás, Provincia de Buenos Aires,
Argentina,	nata in data a San



IL GIUDICE Dr.ssa Adele Pezone